

Udine, 26 maggio 2020

**OGGETTO: Decreto rilancio – Novità su ammortizzatori sociali (CIGO, FIS e CIGD)**

Circolare numero 028/2020

---

**In breve**

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio è stato pubblicato il D.L. n. 34/2020. Si tratta del c.d. *Decreto Rilancio* che introduce importanti novità sia in tema di ammortizzatori sociali sia in campo giuslavoristico.

Pur sottolineando che rimangono ancora molti dubbi interpretativi soprattutto sotto l'aspetto delle procedure e dei termini per la predisposizione delle domande, nell'approfondimento diamo evidenza delle novità introdotte in tema di ammortizzatori rinviando ad una prossima circolare le ulteriori novità.

**Per le aziende artigiane che utilizzano il Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) è in preparazione una circolare specifica in quanto il fondo sta per emanare nuove istruzioni.**

**Approfondimento**

**1) CIGO e FIS con causale COVID**

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinarie (CIGO) e l'assegno ordinario del Fondo Integrazioni Salariali (FIS) con causale Covid hanno formato oggetto di precedenti nostre circolari 011 e 015 del 2020 cui facciamo rinvio per eventuali approfondimenti.

*Consultazione sindacale:*

Il DL 34/2020 introduce nuovamente l'obbligo della consultazione sindacale che era stato appena eliminato dalla legge di conversione del DL 18/2020. In conseguenza sono nuovamente necessari informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Secondo alcuni interpreti l'obbligo di consultazione sarebbe relativo al solo assegno ordinario di FIS.

*Incremento settimane fruibili:*

Il DL 18/2020 aveva previsto la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di 9 settimane di CIGO/FIS per COVID nel periodo dal 23.02 al 31.08.

Ora, solo dopo avere esaurito le prime 9 settimane, è possibile fruire di altre 5 settimane entro il 31.08 e di ulteriori 4 nel periodo dal 1.9 al 31.10. I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo possono utilizzare anche tutte le 9 settimane aggiuntive entro il 31.08.

Pertanto – fatte salve diverse indicazioni Inps – nel caso in cui le prime 9 settimane di CIGO/FIS fossero state richieste ma non integralmente fruite, sarà necessario predisporre una domanda ad esaurimento delle prime 9 settimane. Segnaliamo che – ad oggi – la procedura informatica dell'Istituto non consente di includere la medesima settimana (domenica-sabato) su due diverse domande; tale esigenza è particolarmente sentita nel caso in cui la fruizione della 9<sup>a</sup> settimana si esaurisce a metà settimana.

*Termini per la domanda all'Inps*

La scadenza per effettuare la domanda all'Inps è anticipata alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. Qualora la domanda sia

presentata in ritardo l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Per sospensioni o riduzioni di attività iniziate fino al 30 aprile il termine di presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2020, ma secondo un messaggio Inps emanato ieri tale scadenza non riguarda le aziende che abbiano già fatto richieste di FIS o CIGO per COVID.

#### *Assegni per il nucleo familiare (ANF)*

Il nuovo decreto, limitatamente alla causale COVID, estende gli ANF anche all' assegno ordinario di FIS. Si ritiene che tale estensione valga anche per i periodi pregressi, ma su tale aspetto si attendo indicazioni da parte dell'Inps.

### **2) CISOA con causale COVID**

Normalmente i lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) con contratto a tempo indeterminato possono fruire della Cassa Integrazione Speciale Operi Agricoli (CISOA) fino ad un massimo di 90 giornate nell'anno solare purché svolgano annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda. Queste limitazioni, fino ad oggi, si applicavano anche alla CISOA con causale COVID che era considerata un "di cui" della CISOA ordinaria.

Il nuovo decreto prevede che i periodi di trattamento di CISOA per COVID sono concessi in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, inoltre sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

La norma non brilla per chiarezza ma si dovrebbe intendere che le 90 giornate di CISOA per COVID siano aggiuntive rispetto alle altre, inoltre non è necessario il rispetto del limite delle 181 giornate.

La domanda all'Inps deve essere predisposta entro la fine del mese successivo a quello di inizio della riduzione o sospensione. Per sospensioni o riduzioni di attività iniziate fino al 30 aprile il termine è fissato al 31 maggio 2020.

### **3) CIGD con causale COVID**

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) ha formato oggetto di precedente nostra circolare 019/2020 cui facciamo rinvio per eventuali approfondimenti.

#### *Accordo sindacale e Informativa sindacale*

In base al DL 34/2020 l'accordo sindacale è obbligatorio per tutti, esclusi i soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti per i quali è prevista l'informativa.

#### *Incremento settimane fruibili:*

Il DL 18/2020 aveva previsto la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di 9 settimane di CIGD per COVID nel periodo dal 23.02 al 31.08.

Ora, solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione per le prime 9 settimane, è possibile fruire di altre 5 settimane entro il 31.08 e di ulteriori 4 nel periodo dal 1.9 al 31.10. I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo possono utilizzare anche tutte le 9 settimane aggiuntive entro il 31.08.

#### *Ente preposto a ricevere la domanda*

La domanda riferita alle prime 9 settimane va presentata alla regione la quale, in questo momento, ha la facoltà di emanare decreti per un massimo di 63 giorni di calendario (9 settimane x 7 giorni). Considerata la necessità di esaurire le 9 settimane si ritiene che qualora la domanda iniziale abbia

interessato un periodo minore delle 9 settimane (63 giorni) andrà presentata una ulteriore domanda a completamento in modo da ottenere decreti regionali a copertura di tutti i 63 giorni.

La domanda per fruire delle 5 settimane aggiuntive dovrà essere presentata all'Inps che è il nuovo ente preposto a ricevere le domande di CIGD.

Nel caso in cui le 63 giornate di calendario "decretate" dalla regione non fossero state pienamente utilizzate le disposizioni emanate dall'Inps prevedono la possibilità di un successivo utilizzo della parte non fruita ma, considerata l'impossibilità di ottenere decreti regionali per periodi superiori ai 63 giorni, con ogni probabilità la parte non fruita dovrà essere richiesta direttamente all'Inps. Su tale punto si attendono istruzioni da parte dell'istituto.

Si prevede altresì che il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella nella quale è collocato il periodo di integrazione salariale. Per eventuali domande già autorizzate che hanno avuto inizio nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile, la trasmissione – se non ancora avvenuta – deve essere effettuata entro 20 giorni dall'entrata in vigore del DL 34/2020 ovvero entro il 7 giugno 2020. Probabilmente tali indicazioni fanno riferimento alla consuntivazione della CIGD fruita attraverso l'invio all'Inps del modello SR41, ma si attendono istruzioni da parte dell'istituto.

#### *Termini di presentazione della domanda*

La domanda all'Inps per la concessione delle 5 settimane aggiuntive di CIGD potrà essere trasmessa decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 34 ovvero dal 17 giugno. Decorsi i 30 giorni la domanda andrà trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. La domanda deve essere accompagnata dalla lista dei beneficiari con l'indicazione delle ore di sospensione per ciascun beneficiario nel periodo autorizzato. Anche per tale adempimento si attendono istruzioni da parte dell'istituto.

#### **4) CIGO, FIS, CIGD e pagamento diretto**

Con particolare riferimento al caso di pagamento diretto degli ammortizzatori da parte dell'Inps segnaliamo che il DL 34/2020 prevede due termini in palese contrasto, infatti:

- l'art.22-quater comma 3 prevede – come in precedenza indicato – che la domanda di CIGD vada presentata, a regime, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione e, in sede di prima applicazione, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 34 ovvero a partire dal 17 giugno.
- l'art.22-quater comma 4 prevede che la "domanda" di cui al comma 3, in caso di pagamento diretto, vada presentata entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione, ma la CIGD è sempre a pagamento diretto.

In attesa di chiarimenti Inps sul punto ed in base delle prime interpretazioni, sembra che la "domanda" di cui al comma 4 sia un adempimento aggiuntivo pensato per consentire all'Istituto un celere pagamento, pur parziale, della CIGD. Infatti la "domanda" dovrà essere corredata da una serie di informazioni aggiuntive riferite ai dipendenti che consentiranno all'Inps di erogare una anticipazione calcolata sul 40% delle ore autorizzate.

In tale contesto occorre notare che la "domanda" verrà predisposta in via preventiva quasi sicuramente con una previsione per eccesso. L'Inps anticiperà il 40% del preventivato, ma in tutti i casi in cui le ore effettivamente fruita – a consuntivo – risultassero inferiori al 40% del preventivato il datore di lavoro dovrà provvedere a recuperare l'eccedenza trattenendola in busta paga al lavoratore.

Secondo le indicazioni contenute nel decreto l'Inps dovrà provvedere a regolamentare le modalità operative relative alla "domanda".

L'ulteriore adempimento di presentazione della "domanda", appena descritto per la CIGD, è obbligatorio anche per il FIS e la CIGO con pagamento diretto, ma solo per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 34, ovvero dal 17 giugno.

#### **4) AZIENDE in CIGS che la interrompono per andare in CIGO COVID**

La possibilità di interrompere la Cassa integrazione Straordinaria CIGS (anche sotto forma di Contratto di solidarietà) per 9 settimane facendo ricorso alla CIGO per COVID per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 viene incrementata di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

#### **5) ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE**

Le aziende che intendono utilizzare le 5 settimane aggiuntive di CIGO/ FIS/ CIGD entro il 31 agosto devono restituire quanto prima la scheda allegata. Lo Studio provvederà agli adempimenti necessari compreso il nuovo contatto con le organizzazioni sindacali.

Ricordiamo che le aziende dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, entro il 31 agosto potranno utilizzare anche 9 settimane aggiuntive, ma si attendono indicazioni ulteriori al fine di individuare correttamente le aziende cui si rivolge la norma.

#### **6) ESAURIMENTO DELLE SETTIMANE COVID**

La fruizione di 9+5 settimane con causale COVID dal 23 febbraio al 31 agosto non consente di dare copertura a tutto il periodo. Una volta esaurite le 14 settimane con causale COVID non tutte le aziende avranno a disposizione ulteriori ammortizzatori sociali ordinari per coprire il periodo residuo.

Ricordiamo che, in linea di massima, la CIGO ordinaria è destinata alle sole aziende industriali e che l'assegno ordinario di FIS compete solo alle aziende di alcuni settori non industriali con un numero di dipendenti superiori a 15 (cfr. nostra circolare 11/2020). Il ricorso a questi ammortizzatori prevede una procedura sindacale preventiva che in caso di mancato accordo può durare anche 25 giorni (10 per aziende fino a 50 dipendenti) inoltre la domanda deve obbligatoriamente essere presentata all'Inps entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione.

Per quanto sopra le aziende che – avendone diritto – ritengono di dovere fruire della CIGO ordinaria o dell'assegno ordinario di FIS sono pregate di prendere contatto con lo Studio prima di esaurire le 14 settimane di ammortizzatore sociale per COVID anche in considerazione del fatto che lo Studio riceve le presenze solo all'inizio del mese successivo e quindi non ha la possibilità tenere monitorato il contatore delle settimane fruito.

Le aziende che non hanno diritto agli ammortizzatori ordinari, una volta esaurite le 9+5 settimane per COVID, saranno in grande difficoltà a gestire il personale anche perché il DL 34/2020 ha prolungato il divieto di licenziamento per ragioni c.d. economiche per 5 mesi a fare data dal 17 marzo. Su tale aspetto occorre che il legislatore faccia una attenta riflessione e vi ponga rimedio.

**SCHEDA PER IL RICORSO ALLA CIGO/ FIS/ CIGD CON CAUSALE COVID-19**  
(completamento 9 settimane e settimane aggiuntive)

**N.B. da compilare, firmare, scansire e restituire all'operatore di riferimento dello Studio via email.**  
**L'originale andrà custodito in azienda.**

Con la presente si autorizza lo Studio Associato Sinergie ad attivare la procedura per:

- completare il ricorso alle 9 settimane di CIGO/ FIS/ CIGD per COVID qualora ve ne fosse la necessità;
- attivare il ricorso alle 5 settimane aggiuntive di CIGO/ FIS/ CIGD per COVID (9 per i settori turismo, fiere e congressi e spettacolo).

Qualora richiesta si delega lo Studio Associato Sinergie ed esperire la procedura di consultazione sindacale dando per rato e valido il suo operato nei limiti delle indicazioni di seguito fornite.

DENOMINAZIONE AZIENDA (è possibile anche solo mettere il timbro aziendale):

--

UNITA' PRODUTTIVE COINVOLTE	NEL CASO NON SIA COINVOLTA TUTTA L'AZIENDA ELENCARE LE UNITA' PRODUTTIVE COINVOLTE (se fossero più di 4 unità aggiungere elenco integrativo)
Tutta l'azienda: <input type="checkbox"/>	1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____

TIPOLOGIA (barrare una sola casella. Scelta preferibile sospensione e/o riduzione):

Sospensione e/o riduzione:                       Solo sospensione:                       Solo riduzione:

DATA INIZIO SOSPENSIONI E/O RIDUZIONI (scelte alternative)	NUMERO DI SETTIMANE AGGIUNTIVE PREVISTE DI UTILIZZO (5 settimane; 9 per i settori turismo, fiere e congressi e spettacolo):
<input type="checkbox"/> in continuità con le prime 9 settimane	
<input type="checkbox"/> nuova decorrenza in data: _____	

NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI:

Tutta la forza lavoro aziendale:   
oppure  
Impiegati n.ro: \_\_\_\_\_ Operai n.ro: \_\_\_\_\_ Quadri n.ro: \_\_\_\_\_ Apprendisti n.ro: \_\_\_\_\_

TRATTAMENTO ECONOMICO DIPENDENTI (scelte alternative):

Anticipazione del trattamento da parte aziendale:   
Richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS:

FIRMA PER AZIENDA E TIMBRO AZIENDALE: